

## CONVENZIONE

***per adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente***

***ai sensi del D.P.R. n. 303/56, D.Lgs. n. 277/91, D.Lgs. n. 626/94,***

***D.Lgs. n. 81/2008 integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009***

TRA

**L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI**

**“UMBERTO I – G. M. LANCISI – G. SALESI”** (d'ora innanzi chiamata

“Azienda”), con Sede in Ancona, Via Conca, 71 – Codice Fiscale e Partita

IVA n. 01464630423 – Casella PEC: [aou.ancona@emarche.it](mailto:aou.ancona@emarche.it), in persona

del Dott. MICHELE CAPOROSSI, nella sua qualità Direttore Generale e

Legale Rappresentante dell'*Azienda* medesima, sostituito per la

sottoscrizione della presente come da delega di firma dal Direttore F.F. della

S.O. Convenzioni e Libera Professione, Dott.ssa Emanuela Ranucci, la

quale agisce non in proprio, bensì, in nome, per conto e nell'interesse

dell'*Azienda*, come da atto ID: n. 97236 del 02/02/2016,

E

**L'AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE MARCHE**

**(A.S.S.A.M.)** (d'ora innanzi chiamato “*Committente*”), con Sede in Osimo

(AN), Via dell'Industria, 1 – Codice Fiscale 01491360424 – Casella PEC:

[assam@emarche.it](mailto:assam@emarche.it), in persona del Legale Rappresentante Avv. Cristina

Martellini, codice fiscale MRTCSST54B67E388E, nata a Jesi (AN) il

27.02.1954 e residente per la carica in via dell'Industria n. 1, Osimo (AN),

nominata con delibera della Giunta Regione Marche n. 155 del 24.02.2017

## PREMESSO

- che il *Committente* ha necessità di assicurare ai propri dipendenti

prestazioni sanitarie, ai sensi delle disposizioni legislative in tema di prevenzione in ambiente di lavoro, quali il D.P.R. n. 303/56, il D.Lgs. n. 277/91, il D.Lgs. n. 626/94, il D.Lgs. n. 81/2008, il D.lgs. n. 106/09 ed ogni altra normativa in materia;

- che l'*Azienda* è disponibile ad eseguire dette prestazioni alle condizioni di seguito esposte, per le quali assume le funzioni di "Medico Competente", ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i., il Dott. Alfio Ulissi, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;

- che con Determina n. **692/DG del 17/08/2017** l'*Azienda* ha approvato la stipula della presente convenzione;

- che il codice identificativo del presente atto, CIG, è il seguente:  
**Z851F96A26.**

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premessa**

La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Oggetto**

Il *Committente* affida all'*Azienda*, che accetta, l'incarico per l'espletamento di prestazioni inerenti agli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente ai sensi degli artt. 25, 39 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008, integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, relativamente al proprio personale composto da circa n. 136 unità e così articolato:

- n. 36 addetti a mansioni impiegatizie/videoterminali;
- n. 52 tecnici in campo e/o di laboratorio anche con mansioni impiegatizie

/videoterminali;

- n. 34 operai agricoli e addetti alla conduzione di macchine operatrici;
- n. 2 manutentori stazioni agrometeo;
- n. 1 usciere/custode con mansioni impiegate/autista;
- n. 1 centralinista ipovedente.

### **Art. 3 – Individuazione del Medico Competente**

L'*Azienda*, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, designa il dipendente Dott. Alfio Ulissi, in possesso dei titoli di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, il quale assume le prerogative, le responsabilità e le incombenze che la legge attribuisce alla figura.

Il Medico Competente potrà avvalersi di collaboratori, da lui coordinati e diretti, sotto la sua personale responsabilità.

L'incarico professionale previsto nella presente convenzione non configura, per il Medico Competente, oltre alle proprie, l'assunzione di altre responsabilità, di natura civile o penale, inerenti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro o prevenzione infortuni e malattie professionali.

L'*Azienda* si impegna a comunicare eventuali variazioni del nominativo sopra indicato.

### **Art. 4 – Modalità organizzative**

Le modalità di svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti contraenti, anche per il tramite del Medico Competente, in riferimento alla tipologia delle prestazioni da eseguire.

Il Medico Competente:

– svolgerà l'attività e adempirà a tutte le incombenze nel rispetto della

normativa vigente in materia;

- ha l'obbligo della riservatezza e della segretezza di ogni notizia o documento dei quali viene a conoscenza o in possesso in conseguenza dello svolgimento dei rispettivi incarichi.

Il *Committente* garantisce l'accesso alla documentazione e assume l'obbligo di garantire l'accesso ai locali, alle strutture e alla documentazione ritenuti necessari ai fini dello svolgimento dell'attività da parte del Medico Competente designato dall'*Azienda*.

#### **Art. 5 – Condizioni economiche**

Per le attività oggetto della presente convenzione il *Committente* si impegna a corrispondere all'*Azienda* i seguenti compensi:

- **Visita medica** (*preventiva, anche in fase preassuntiva, periodica, su richiesta del dipendente, rientro da malattia superiore a sessanta giorni, visite per tutela lavoratrici madri, e quant'altro previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.*)..... € 40,00 cad;
- **Consulenza I° livello** (*Visiotest*)..... € 20,00 cad;
- **Consulenza II° livello** (*Spirometria*)..... € 25,00 cad;
- **Consulenza III° livello** (*Audiometria*)..... € 25,00 cad;
- **Consulenza IV° livello**  
(*Alcool test e/o tossicodipendenze*)..... € 100,00 cad;
- Per **esami di laboratorio**  
*mirati ai rischi indicati dal Documento di Valutazione dei Rischi, si applicano le Tariffe previste nel.....Nomenclatore Tariffario della Regione Marche (D.M. 22/07/1996 e ss.mm. ii.);*

➤ **Sopralluoghi negli ambienti di lavoro, riunioni**

**periodiche** e *quant'altro previsto dal D.Lgs. n. 81/08*

e s.m.i. (minimo fatturabile 3 ore).....€ **80,00/ora e frazioni**

➤ **Custodia e gestione delle cartelle sanitarie e**

**di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza**

sanitaria, importo forfettario..... € **2.000,00/ annui**

Si conviene che le tariffe concordate, rimarranno invariate fino alla scadenza della presente convenzione.

Le consulenze saranno erogate a ciascun dipendente in base alle necessità della mansione e dell'ambiente di lavoro.

Le visite saranno effettuate nei locali identificati, previo accordo tra le parti.

Nell'ipotesi che il *Committente* si avvalga dei servizi dell'*Azienda* per l'esecuzione di indagini strumentali, il costo degli stessi è posto interamente a carico del *Committente* medesimo.

**Art. 6 – Modalità di fatturazione**

L'*Azienda* provvederà ad emettere nei confronti del *Committente* regolare fattura in formato elettronico di cui al D.M. n. 55/2013 e verrà inviata con cadenza annuale, dalla data di decorrenza del presente accordo, all'ufficio identificato con codice univoco UFMUJG.

Il *Committente* si obbliga ad effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto all'*Azienda* entro gg. 60 (sessanta) dalla emissione della relativa fattura.

**Art. 7 – Assicurazione**

Il Medico Competente, designato dall'*Azienda* per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, è assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente.

L'*Azienda* inoltre assicura il proprio dipendente per la Responsabilità Civile verso Terzi.

Al *Committente* viene addebitato, pro quota, il premio di polizza assicurativa stipulata dall'*Azienda* per infortunio a conducenti e trasportati (€ 0,01/km), nonché per danni all'automezzo (€ 0,05/km), calcolato secondo il parametro del chilometraggio percorso, andata e ritorno, dalla sede del Presidio di Torrette alla sede del *Committente*, per un totale di circa Km. 30.

#### **Art. 8 – Durata**

Per le attività oggetto della presente Convenzione si concorda un impegno temporale di anni 3, con decorrenza dalla data di stipula.

#### **Art. 9 – Recesso**

Le parti concordano la facoltà reciproca di recesso, in qualsiasi momento, per inadempienze della controparte, nei casi in cui si verificano comprovate situazioni di non collaborazione o di disattenzione degli obblighi previsti dalla vigente normativa e dalla presente convenzione, dandone motivata comunicazione, anche tramite PEC.

In tutti gli altri casi, le parti concordano parimenti la facoltà reciproca di recesso con un preavviso di almeno 30 gg., da comunicare anche tramite PEC.

Restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

#### **Art. 10 – Modifiche**

La presente convenzione potrà essere integrata, modificata od emendata, previo accordo tra le parti, solo per iscritto, con scambio di lettere a firma congiunta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e

per conto dei contraenti.

#### **Art. 11 – Rinnovo**

La presente convenzione è soggetta a rinnovo previa intesa tra le parti.

L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dall'*Azienda*, con esclusione, quindi, di rinnovi taciti e dovrà essere chiesto dal *Committente* preventivamente per iscritto 30 giorni prima della succitata scadenza.

#### **Art. 12 – Tutela dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. .

Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. .

Le cartelle cliniche in originale, sigillate in busta chiusa dal medico competente, saranno conservate con salvaguardia del segreto professionale nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., da parte del datore di lavoro presso la sede aziendale.

#### **Art. 13 – Foro competente**

In caso di controversia per qualsiasi questione relativa al presente Contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, la controversia sarà devoluta alla sola ed esclusiva competenza del Foro di Ancona, che le parti con il presente Contratto accettano espressamente.

#### **Art. 14 – Tracciabilità finanziaria**

Sulla base del disposto di cui all'art. 3 (Tracciabilità finanziaria) della Legge

13.08.2010, n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie",

*l'Azienda* si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare:

a) Viene inserita nel presente contratto, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale *l'Azienda* si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge di riferimento.

b) *L'Azienda* o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dovrà dare immediata comunicazione al *Committente* ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il *Committente*.

c) In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete, seguirà l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 6, comma 4, della suddetta legge.

d) Il *Committente* provvederà alla verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

#### **Art. 15 – Varie**

La presente convenzione viene redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente dalle parti contraenti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. .

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e soggetto a registrazione solo

in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, 6, 39 e 40 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona,.....

**Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria**

**Ospedali Riuniti "Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi"**

p. Il Direttore Generale

*(Dott. Michele Caporossi)*

Il Direttore F.F. S.O. Convenzioni e Libera Professione

*(Dott.ssa Emanuela Ranucci)*

Ancona,.....

**Per l'Agenzia Servizi Settori Agroalimentare Marche**

Il Legale Rappresentante

*(Avv. Cristina Martellini)*